

Proposta di legge regionale: Adeguamento al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e alla sentenza 2/2021 della Corte Costituzionale. Modifiche in materia edilizia alla l.r.65/2014 e alla l.r.31/2020”.

Sommario

Preambolo

Articolo 1 - Precisazioni normative. Modifiche all'articolo 11 della l.r.65/2014

Articolo 2 - Precisazioni normative. Modifiche all'articolo 16 della l.r.65/2014

Articolo 3 - Adeguamento alla normativa statale in materia di porti. Modifiche all'articolo 44 ter della l.r.65/2014

Articolo 4 - Rinvio alla normativa speciale per la disciplina dei manufatti per lo svolgimento delle attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

Articolo 5 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 78 della l.r.65/2014

Articolo 6 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 93 della l.r.65/2014

Articolo 7 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

Articolo 8 - Proroga delle efficacia delle previsioni dei piani operativi. Modifiche all'articolo 95 della l.r.65/2014

Articolo 9 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 96 della l.r.65/2014

Articolo 10 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 97 della l.r.65/2014

Articolo 11 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

Articolo 12 - Adeguamento alla normativa regionale speciale. Modifiche all'articolo 122 della l.r.65/2014

Articolo 13 - Adeguamenti normativi. Modifiche all'articolo 124 della l.r.65/2014

Articolo 14 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

Articolo 15 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

Articolo 16 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

Articolo 17 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

Articolo 18 - Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 140 della l.r.65/2014

Articolo 19 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 142 della l.r.65/2014

Articolo 20 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.2/2021. Modifiche all'articolo 145 della l.r.65/2014

Articolo 21 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.2/2021. Modifiche all'articolo 147 della l.r.65/2014

Articolo 22 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 168 della l.r.65/2014

Articolo 23 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014

Articolo 25 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 188 della l.r.65/2014
Articolo 26 - Coordinamento tra disposizioni regionali modificate. Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014
Articolo 27 - Coordinamento tra disposizioni regionali modificate. Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014
Articolo 28 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 198 della l.r.65/2014
Articolo 29 - Coordinamento tra disposizioni modificate. Modifiche all'articolo 200 della l.r.65/2014
Articolo 30 - Coordinamento tra disposizioni modificate. Modifiche all'articolo 203 della l.r.65/2014
Articolo 31 - Coordinamento tra disposizioni modificate. Modifiche all'articolo 204 della l.r.65/2014
Articolo 32 - Coordinamento tra disposizioni modificate. Modifiche all'articolo 206 della l.r.65/2014
Articolo 33 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 212 della l.r.65/2014
Articolo 34 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 213 della l.r.65/2014
Articolo 35 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 222 della l.r.65/2014
Articolo 36 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 228 della l.r.65/2014
Articolo 37 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 229 della l.r.65/2014
Articolo 38 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 230 della l.r.65/2014
Articolo 39 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 231 della l.r.65/2014
Articolo 40 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 232 della l.r.65/2014
Articolo 41 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 233 della l.r.65/2014
Articolo 42 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 234 della l.r.65/2014
Articolo 43 - Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r.31/2020
Articolo 44 – Disposizioni transitorie
Articolo 45 – Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84 (Riordino della legislazione in materia portuale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 22 novembre 2019, n.69 (Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla l.r.65/2014, alla l.r.64/2009; alla l.r.5/2010 e alla l.r.35/2015);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n.31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 22 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in toscana);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n.80 (Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n.2;

Considerato quanto segue:

1. per coordinare la l.r.65/2014 con le normative di settore che prevedano specifici procedimenti per l'approvazione di piani, programmi di settore e di atti di programmazione comunque denominati che siano atti di governo del territorio e nel rispetto della disciplina speciale di alcuni piani di settore di competenza della Regione, è necessario precisare agli articoli 11 e 16 della l.r.65/2014 che sono fatte salve eventuali diverse disposizioni di normative speciali;

2. è necessario inserire nella l.r.65/2014 uno specifico rinvio alla l.r.30/2003 che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti da parte degli imprenditori agricoli;

3. è necessario inserire correttivi alle disposizioni della l.r.65/2014 per favorire gli interventi di rigenerazione urbana;

4. a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 5, comma 5, della l. 84/1994, dall'articolo 48 del d.l.76/2020 convertito, con modifiche dalla l.120/2020, è necessario modificare l'articolo 44 ter della l.r.65/2014, relativo agli adeguamenti tecnico funzionali dei porti di interesse statale;

5. l'articolo 10 del d.l.76/2020, convertito, con modifiche dalla l.120/2020, ha inserito importanti modifiche al d.p.r.380/2001;

6. le disposizioni contenute nel d.p.r.380/2001 costituiscono principi nella materia edilizia a cui il legislatore regionale è tenuto ad adeguarsi;

7. la l.r.65/2014 contiene disposizioni in materia edilizia che, conseguentemente, è necessario adeguare alle disposizioni di principio inserite nel d.p.r.380/2001 dal d.l.76/2020, convertito, con modifiche dalla l.120/2020;

8. la sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2021, n.2 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della l.r.65/2014, inserite dalla l.r.69/2019;

9. risulta, pertanto, necessario adeguare alcune disposizioni della l.r.65/2014 alla pronuncia della Corte Costituzionale;

10. è necessario prevedere una norma transitoria che chiarisca che le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevino solo ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi e dei provvedimenti sanzionatori;

si approva la presente legge

Art.1

Precisazioni normative.

Modifiche all'articolo 11 della l.r.65/2014

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 65/2014, sono inserite le seguenti parole: "Salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali,".

Art.2

Precisazioni normative.

Modifiche all'articolo 16 della l.r.65/2014

1. All'inizio del comma 3 dell'articolo 16 della l.r.65/2014, sono inserite le seguenti parole: "Salvo che non sia diversamente disposto da norme speciali,".

Art.3

Adeguamento alla normativa statale in materia di porti.

Modifiche all'articolo 44 ter della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:

"L'autorità di sistema portuale competente, in esito al procedimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), trasmette alla Regione la documentazione concernente gli adeguamenti tecnico funzionali dei piani regolatori portuali (PRP)."

2. Il comma 2 dell'articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è abrogato.

Art.4

Rinvio alla normativa speciale per la disciplina dei manufatti per lo svolgimento delle attività agrituristiche.

Modifiche all'articolo 70 della l.r.65/2014

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 della l.r.65/2014, è inserito il seguente:

“6 bis . Ferme restando le disposizioni di cui al titolo VI, l'installazione da parte dell'imprenditore agricolo dei manufatti necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti è disciplinata dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana) e dal relativo regolamento di attuazione.”.

Art.5

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 78 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r.65/2014, la frase: “La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.” è sostituita dalla seguente: “La loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, realizzabile mediante SCIA ai sensi dell'articolo 134, comma 2 ter, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84.”.

Art.6

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 93 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 93 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.7

Adeguamenti normativi.

Modifiche all'articolo 94 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 ter dell'articolo 94 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.8

Proroga delle efficacia delle previsioni dei piani operativi.

Modifiche all'articolo 95 della l.r.65/2014

1. Al comma 12 dell'articolo 95 della l.r.65/2014 la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

Art.9
Adeguamenti normativi.
Modifiche all'articolo 96 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 96 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite con le seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.10
Adeguamenti alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 97 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 97 della l.r.65/2014 le parole “purché previsti in aree già destinate a funzioni pubbliche, o di interesse pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “ivi comprese le fattispecie espressamente disciplinate dall'articolo 14, comma 1-bis del d.p.r. 380/2001”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 97 della l.r.65/2014 dopo la parola “distanze” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle destinazioni d'uso ammissibili”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: “2 bis. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, o parti di essi, in deroga alle destinazioni d'uso ammesse dal piano operativo nel rispetto delle finalità e delle condizioni previste dall'articolo 23-quater del d.p.r. 380/2001, purché tale utilizzazione non risulti in contrasto con il piano strutturale.”.

Art.11
Adeguamenti alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 99 della l.r.65/2014

1. Il comma 4 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “La destinazione d'uso legittima dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui all'articolo 133, comma 7 bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 per gli edifici situati nel territorio rurale.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 99 della l.r.65/2014, è inserito il seguente: “4 bis. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato. Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 99 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.12

Adeguamento alla normativa regionale speciale. Modifiche all'articolo 122 della l.r.65/2014

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 122 della l.r.65/2014 è abrogata.

Art.13

Adeguamenti normativi- Modifiche all'articolo 124 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 124 della l.r. 65/2014 dopo la parola "volumetrica" sono inserite le seguenti: ", di ristrutturazione edilizia ricostruttiva".

Art. 14

Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 133 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 133 della l.r.65/2014 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".
2. Al comma 7 dell'articolo 133 della l.r.65/2014 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 133 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: "7 bis. La verifica della legittimità dello stato di fatto dell'unità immobiliare o dell'immobile di cui ai commi 2 e 7 è effettuata sulla base della documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis del d.p.r.380/2001. Tale verifica tiene conto anche di eventuali interventi di attività edilizia libera eseguiti in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, ancorché in assenza della comunicazione eventualmente prescritta dalle norme all'epoca vigenti."

Art.15

Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 134 della l.r.65/2014

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 le parole "e salvo che siano installati, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta ed il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, ed in conformità alle normative regionali di settore" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e bis)".
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: "h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
 - 1) interventi di demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni eseguite su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice necessarie per l'adeguamento alla normativa

antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;

2) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configurata, di edifici esistenti, anche con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, purché non comportanti incremento di volumetria complessiva rispetto a quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee "A" di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. Le modifiche di sedime sono consentite all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito;

3) interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di cui al punto 2, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, comprendenti incrementi di volumetria complessiva nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;

4) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione. Se eseguiti su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'interno delle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria complessiva;"

3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: "i) gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, diversi da quelli di cui alla lettera h), punto 4;"

4. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: "l) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti anche con contestuale incremento di volumetria complessiva, diversi da quelli di cui alla lettera h). Tali interventi non determinano modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e non rendono necessari interventi se non di adeguamento delle opere di urbanizzazione. Essi possono comportare una diversa collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente purché la ricostruzione avvenga all'interno del lotto urbanistico di riferimento o, nel territorio rurale, all'interno del resede di pertinenza dell'edificio demolito.

5. Il comma 2 ter dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: "2 ter. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA i manufatti di cui all'articolo 78, nei casi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 84."

6. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 134 della l.r.65/2014 è inserito il seguente: "2 quater. Nei casi di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall'articolo 145, restando ferme le sanzioni penali previste dal d.p.r. 380/2001."

Art.16

Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 135 della l.r.65/2014

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “ b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino la volumetria complessiva e la sagoma degli stessi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera e bis), detti interventi possono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, purché non implicanti incremento del carico urbanistico. Tra gli interventi di cui alla presente lettera sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva e la sagoma degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire i requisiti per l'agibilità dell'unità immobiliare oppure per l'accesso alla stessa, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice;”.
2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della l.r.65/2014 è abrogata.

Art.17

Adeguamenti alla normativa statale di riferimento. Modifiche all'articolo 136 della l.r.65/2014

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, è inserita la seguente: “e bis) l'installazione, anche in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, di tende e di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione funzionanti, e loro pertinenze e accessori, purché si tratti di manufatti che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalla normativa regionale di settore;”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014, dopo le parole “dell'edificio” sono inserite le seguenti: “e non comportino modifiche ai prospetti”.
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: “c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti;”.
4. Alla lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 dopo le parole “centottanta giorni” sono inserite le seguenti: “comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti”.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 136 della l.r.65/2014 è inserito il seguente. “4 bis. Nel caso in cui in corso d'opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori

asseverata, è facoltà dell'interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l'elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell'opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato con i contenuti di cui al comma 4. ”.

Art.18

Adeguamenti alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 140 della l.r.65/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 140 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente: “1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettere h) ed l), relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 metri purché non inferiore a quella preesistente. Alle medesime condizioni, eventuali incentivi volumetrici previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica aventi espressamente natura premiale per interventi di riqualificazione possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 140 della l.r.65/2014, è inserito il seguente: “1 bis. Nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia eseguiti in deroga ai limiti di distanza, di cui al comma 1, sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani di recupero del patrimonio edilizio, di programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri piani attuativi comunque denominati, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.”.

Art.19

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 142 della l.r.65/2014

1. Alla fine del comma 13 dell'articolo 142 della l.r.65/2014 è aggiunto il seguente periodo: “Fermi restando gli effetti prodotti dal silenzio, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia, anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.”.

Art.20

Adeguamento alla normativa statale di riferimento in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.2/2021.
Modifiche all'articolo 145 della l.r.65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 145 della l.r.65/2014 dopo le parole "presentazione della SCIA" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione dei casi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, nei quali la segnalazione è presentata almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori".

2. Al comma 6 dell'articolo 145 della l.r.65/2014, dopo le parole: "ripristino delle parti poste in essere", sono inserite le seguenti: "o, nei casi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento".

Art.21

Adeguamento alla normativa statale di riferimento in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.2/2021.

Modifiche all'articolo 147 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 147 della l.r.65/2014, le parole "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".

2. Al comma 2 dell'articolo 147 della l.r.65/2014, dopo le parole: "conferenza di servizi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: " o, nei casi di cui all'articolo 134, commi 2, 2 bis e 2 ter, decorsi 30 giorni dall'esito della conferenza".

Art.22

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.

Modifiche all'articolo 168 della l.r.65/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 168 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

"1.L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 168 della l.r.65/2014 è inserito il seguente:

"3-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al comma 3, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste inevase di integrazione documentale o di modifica progettuale e di provvedimenti di diniego; altrimenti, entro lo stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti."

Art.23

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.

Modifiche all'articolo 183 della l.r.65/2014

1. Alla lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 183 della l.r.65/2014 le parole "comma 2" sono sostituite con le seguenti: "commi 2 e 2 ter".

Art.24

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 185 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 185 della l.r.65/2014 le parole "comma 2" sono sostituite con le seguenti: "commi 2 e 2 ter".

Art.25

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 188 della l.r.65/2014

1. La rubrica dell'articolo 188 della l.r.65/2014 è sostituita dalla seguente: "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione".

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 188 della l.r. 65/2014 è inserita la seguente: "d bis) per gli interventi comunque denominati finalizzati all'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 188 della l.r.65/2014, è inserito il seguente: "3 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, di efficientamento energetico, di messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di cui all'articolo 183 è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso".

Art.26

Coordinamento tra disposizioni regionali modificate.
Modifiche all'articolo 191 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 191 della l.r.65/2014, dopo le parole: "all'articolo 184, comma 5", sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto stabilito all'articolo 188, comma 3 bis".

Art.27

Coordinamento tra disposizioni regionali modificate.
Modifiche all'articolo 196 della l.r.65/2014

1. Al comma 9 bis dell'articolo 196 della l.r.65/2014, le parole: "2 e 2 bis", sono sostituite dalle seguenti: "2, 2 bis e 2 ter".

Art. 28

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 198 della l.r.65/2014

1. L'articolo 198 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

“ Art. 198

- Tolleranze di costruzione

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capo, non costituiscono violazione edilizia le variazioni di altezza, di distacchi, di volumetria complessiva, di superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari eseguite in corso d'opera, che non eccedano il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, anche nel caso in cui tali misure coincidano con quelle minime previste da disposizioni in materia di distanze o di requisiti igienico-sanitari.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, non sono da considerarsi violazioni edilizie rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo gli errori materiali di rappresentazione contenuti nel progetto edilizio e gli errori materiali di progetto eventualmente corretti in cantiere.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice, costituiscono tolleranze di costruzione le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
4. Le tolleranze di costruzione realizzate nel corso dei lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi precedentemente rilasciati oppure presentati, non costituendo violazioni edilizie passibili di sanzionamento, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, oppure con dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, oppure scioglimento della comunione o di diritti reali. In caso di interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione di interi edifici o di parti di essi, i quantitativi ricostruibili sono calcolati con esclusivo riferimento a volumi e superfici legittimati da titoli abilitativi.”.

Art.29

Coordinamento tra disposizioni modificate.
Modifiche all'articolo 200 della l.r.65/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 200 della l.r.65/2014 la lettera “g)” è abrogata.
2. Il comma 7 bis dell'articolo 200 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.30

Coordinamento tra disposizioni modificate.
Modifiche all'articolo 203 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 203 della l.r.65/2014, le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 2 bis e 2 ter”.

Art.31

Coordinamento tra disposizioni modificate.
Modifiche all'articolo 204 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 bis dell'articolo 204 della l.r.65/2014, le parole: "comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 2 bis e 2 ter".

Art.32

Coordinamento tra disposizioni modificate.
Modifiche all'articolo 206 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 206 della l.r.65/2014, dopo le parole "articolo 134," le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 ter".

2. Il comma 4 dell'articolo 206 della l.r.65/2014 è abrogato.

Art.33

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 212 della l.r.65/2014

1. L'articolo 212 della l.r.65/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 212

Demolizione di opere abusive

1. Accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per dar corso alle operazioni di demolizione, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone la demolizione delle opere abusive previa valutazione tecnico economica effettuata dall'ufficio comunale competente.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori di demolizione o di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento di cui al comma 1, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi, per ogni esigenza tecnico - progettuale, degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire. Per la materiale esecuzione dell'intervento il Prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle forze armate.

3. Nei casi di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede a trasferire all'ufficio del Prefetto, entro il termine ivi indicato, tutte le informazioni relative agli abusi edilizi di cui al comma 1 per provvedere alla loro demolizione.".

Art.34

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 213 della l.r.65/2014

1. Al comma 5 dell'articolo 213 della l.r.65/2014 dopo le parole "articolo 134," le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 ter".

Art.35

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 222 della l.r.65/2014

1. Al comma 2 ter dell'articolo 222 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

Art.36

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 228 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 228 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite delle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

Art.37

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 229 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 229 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

Art.38

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 230 della l.r.65/2014

1. Al comma 1 bis dell'articolo 230 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

2. Al comma 1 ter dell'articolo 230 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

3. Al comma 3 dell'articolo 230 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

Art.39

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 231 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 231 della l.r.65/2014 le parole "ed l)" sono sostituite dalle seguenti: "e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva".

Art.40

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 232 della l.r.65/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 232 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.41

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 233 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 233 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.42

Adeguamento alla normativa statale di riferimento.
Modifiche all'articolo 234 della l.r.65/2014

1. Al comma 4 dell'articolo 234 della l.r.65/2014 le parole “ed l)” sono sostituite dalle seguenti: “e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.43

Adeguamento alla normativa statale di riferimento
Modifiche all'articolo 1 bis della l.r.31/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r.31/2020 le parole: “, f), ed l) della l.r.65/2014” sono sostituite dalle seguenti: “ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva”.

Art.44

Disposizioni transitorie

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge alle categorie e tipologie di intervento edilizio previste dagli articoli 134, 135 e 136 della l.r. 65/2014 non incidono sulla disciplina sostanziale degli interventi urbanistico-edilizi contenuta negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e rilevano solo, nel rispetto della normativa statale di riferimento, ai fini dell'individuazione del regime amministrativo necessario per la realizzazione degli interventi medesimi, e dei provvedimenti sanzionatori di cui al titolo VII, capo II, in caso di violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia.

Art.45

Entrata in vigore